

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/02/2023) 24/03/2023, n. 8535**PROCEDIMENTO CIVILE › Nullità****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente -

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. ROSSI Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3495-2021 R.G. proposto da;

A.A., difensore di sè medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Pallavicini n. 16, presso Marano -

Rebeck;

- ricorrente -

contro

B.B.;

C.C.;

D.D.;

- intimati -

Avverso la sentenza n. 2803/2020 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, che si dichiara depositata il giorno 23 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Svolgimento del processo

A.A. ricorre, affidandosi a due motivi illustrati da memoria, avverso la decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato l'appello interposto contro la sentenza n. 626/2016 del Tribunale di Modena con cui, in accoglimento di opposizione all'esecuzione, era stata dichiarata l'invalidità del pignoramento immobiliare eseguito dallo A.A. in danno di E.E. (lite pendente deceduto), C.C. e D.D.;

le parti intime, in epigrafe dettagliatamente indicate, non hanno svolto difese in grado di legittimità.

Motivi della decisione

preliminarmente, in quanto concernente giudizio di opposizione alla esecuzione, la trattazione del ricorso va devoluta a questa sezione della Suprema Corte, ai sensi del p. 43 delle vigenti tabelle triennali;

è superflua la disamina dei due motivi di ricorso, palesandosi la improcedibilità dello stesso;

la copia cartacea della sentenza impugnata (dichiarata come non notificata) prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo;

ai sensi dell'[art. 369](#) c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, ove avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell'attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonchè della data e del numero di tale pubblicazione;

secondo consolidato orientamento di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo "nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poichè è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati" ([Cass. 09/10/2018, n. 24891](#); [Cass. 29/01/2019, n. 2362](#); [Cass. 23/07/2021, n. 21192](#));

in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell'attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonchè della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell'[art. 369](#) c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. [Cass. 29/12/2020, n. 29803](#); per la improcedibilità del ricorso nell'ipotesi in cui la data di pubblicazione non risulti dalla copia del provvedimento prodotta, cfr. [Cass. 31/05/2019, n. 14875](#), in cui si chiarisce che "la disposizione del D.L. 18 ottobre 2010, n. 179, art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), che stabilisce la equivalenza all'originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice "anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale"" attribuisce "al difensore il potere di certificazione pubblica delle "copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico" ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla "pubblicazione" della sentenza");

venendo ad esistenza la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) soltanto con la pubblicazione (precisamente, con l'attribuzione dal sistema informatico di numero e data di pubblicazione, estremi necessari per la sua individuazione), la Corte di cassazione, in base all'espresso disposto di cui all'[art. 369](#) c.p.c., ha l'onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perchè non possono sussistere dubbi o incertezze sull'esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza;

in conclusione: per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'[art. 369](#) c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, l'indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicchè la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione nè, in caso si ritenesse il

ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato;

nella specie, poichè l'unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intime svolto difese;

attesa l'improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: [Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315](#)) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13](#), comma 1-quater, nel testo introdotto dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1](#), comma 17 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 8 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2023